

## **MINORI NON ACCOMPAGNATI CHE RICEVONO IL RIGETTO DELLA DOMANDA D'ASILO DOPO IL COMPIMENTO DEI 18 ANNI**

### **Integrazione alla scheda “Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?”<sup>1</sup> - 1.7.2019**

Nel caso in cui un minore non accompagnato riceva il diniego della domanda di protezione internazionale, può presentare **ricorso contro il rigetto**, secondo la normativa generale in materia.

A differenza dei richiedenti asilo adulti, tuttavia, per i MSNA è possibile anche un'altra strada. Se il MSNA **riceve il diniego prima del compimento dei 18 anni**, infatti, potrà richiedere e ottenere un permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 32 d.lgs. 286/98, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione.

Se invece la domanda di protezione internazionale viene **rigettata dopo il compimento dei 18 anni**, il neomaggiorenne non potrà più richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.

Anche in questi casi, tuttavia, è possibile tentare la **richiesta del permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98**. Si sottolinea che, attualmente, non sono previste norme specifiche che disciplinino in modo chiaro tali situazioni: quella che segue è un'ipotesi fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente.

Per tentare la richiesta del permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 nel caso di diniego della domanda d'asilo notificato dopo il compimento dei 18 anni, si suggerisce di:

- 1) inviare alla **Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di parere** ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, allegando:
  - copia del permesso di soggiorno;
  - copia del provvedimento di rigetto della domanda d'asilo;
  - copia del provvedimento inerente la tutela e/o l'affidamento;
  - documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore (scuola, formazione, lavoro ecc.) e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere;
  - se posseduto, copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio Paese d'origine; se il neomaggiorenne non possiede tale documento, è importante spiegare che l'interessato non poteva rivolgersi al proprio Consolato/Ambasciata in quanto richiedente asilo;

---

<sup>1</sup> La scheda può essere scaricata alla pagina: <https://www.asgi.it/famiglia-minori/quali-percorsi-per-i-minori-non-accompagnati-in-seguito-allabrogazione-del-permesso-per-motivi-umanitari/>

- 2) presentare alla **Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno** per studio/lavoro/attesa occupazione ex art. 32 d.lgs. 286/98, allegando:
  - copia del provvedimento di tutela e/o affidamento;
  - la richiesta di parere inviata alla Direzione Generale Immigrazione;
  - la documentazione sul percorso di integrazione inviata alla Direzione Generale Immigrazione;
  - se posseduto, copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio Paese d'origine;
- 3) ove il neomaggiorenne non ne sia già in possesso, dovrà richiedere **all'Ambasciata/Consolato del Paese d'origine il rilascio del passaporto** o, qualora ciò non sia possibile, dell'attestato di identità/attestazione di nazionalità;
- 4) qualora il neomaggiorenne riesca a ottenere il parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e il passaporto/attestazione di nazionalità, questi documenti andranno depositati in Questura ad **integrazione della richiesta di rilascio del permesso** per studio/lavoro/attesa occupazione già presentata.

Si ricorda che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione al compimento dei 18 anni, l'art. 32 d.lgs. 286/98 **non richiede che sia stato precedentemente rilasciato un permesso per minore età**. In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32, il permesso per studio/lavoro/attesa occupazione può dunque essere rilasciato anche nei casi in cui all'interessato fosse stato rilasciato durante la minore età un diverso tipo di permesso (ad es. un permesso per richiesta asilo)<sup>2</sup>.

Va tuttavia sottolineato che, **in assenza di chiare disposizioni normative a riguardo, la possibilità di ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione secondo la procedura sopra ipotizzata è assolutamente incerta**: anche qualora il neomaggiorenne riuscisse a ottenere il parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e il passaporto, non è affatto sicuro che la Questura rilascerebbe il permesso di soggiorno.

Va infine evidenziato come, benché la normativa vigente non preveda che il neomaggiorenne debba rinunciare alla domanda d'asilo per ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, **nella prassi i due percorsi sono in genere considerati alternativi**: di fatto, cioè, se l'interessato presenta ricorso contro il rigetto della domanda d'asilo, probabilmente non riuscirà ad ottenere un parere positivo dalla Direzione Generale Immigrazione né a depositare in Questura la richiesta di permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione.

**E' fondamentale, in generale e a maggior ragione in questi casi, che il neomaggiorenne richiedente asilo sia assistito da un avvocato specializzato, al fine di poter valutare quale percorso possa consentirgli con maggiori probabilità di ottenere un permesso di soggiorno.**

---

<sup>2</sup> La diversa interpretazione in base a cui i MSNA che ricevano il diniego della domanda d'asilo dopo i 18 anni non potrebbero ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione comporterebbe infatti un'irragionevole disparità di trattamento di questi minori rispetto ai minori non richiedenti asilo e ai minori richiedenti asilo che ricevano il diniego prima del compimento della maggiore età, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Rispetto alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98 per il neomaggiorenne al quale non sia mai stato rilasciato un permesso per minore età, si veda: TAR Campania sentenza del 4 febbraio 2016 ([https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tar\\_napoli\\_2016\\_obbligo\\_risposta\\_questura\\_kit\\_conversione\\_ai\\_18\\_anni\\_senza\\_pds\\_minore\\_eta.pdf](https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tar_napoli_2016_obbligo_risposta_questura_kit_conversione_ai_18_anni_senza_pds_minore_eta.pdf))